REGOLAMENTO (CEE) N. 3270/90 DELLA COMMISSIONE

del 13 novembre 1990

recante misure definitive per il rilascio dei titoli MCS nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 85, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 569/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce le norme generali di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3296/88 [2], in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 4026/89 della Commissione [3] ha fissato il massimale indicativo relativo all'importazione in Spagna di taluni prodotti del settore delle carni bovine per il 1990; che il massimale è stato aumentato dal regolamento (CEE) n. 2858/90 della Commissione [4];

considerando che le domande di titoli MCS presentate nel corso della settimana dal 1° al 5 ottobre 1990 per gli animali vivi vertono su quantitativi ampiamente superiori a quelli fissati dal regolamento (CEE) n. 2858/90;

considerando che la Commissione ha quindi adottato, con una procedura d'urgenza, le necessarie misure conservative con il regolamento (CEE) n. 2950/90 [5]; che occorre adottare misure definitive; che, in considerazione dell'aumento già adottato, non è ipotizzabile un nuovo aumento del massimale indicativo;

considerando che, per evitare perturbazioni del mercato spagnolo, occorre disporre, quale misura definitiva a norma dell'articolo 85, paragrafo 3 dell'atto di adesione, la sospensione del rilascio dei titoli MCS prevista all'articolo 1, punto 2 del regolamento (CEE) n. 2950/90;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il rilascio di titoli MCS per i prodotti del settore delle carni bovine di cui al regolamento (CEE) n. 2950/90 è sospeso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 55 dell'1. 3. 1986, pag. 106.
[2] GU n. L 293 del 27. 10. 1988, pag. 7.
[3] GU n. L 382 del 30. 12. 1989, pag. 62.
[4] GU n. L 274 del 4. 10. 1990, pag. 8.
[5] GU n. L 282 del 13. 10. 1990, pag. 9.